

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 26 del 14/06/2012

Oggetto : ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno duemiladodici, il giorno 14 del mese di Giugno, alle ore 18:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MARCELLO NICOLA	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MAURO GENNARO	presente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MAZZOCCHI CARLO	presente
5	ARDUINI DANIELE	presente	21	MORETTI GIULIANA	presente
6	ASTOLFI ALBERTO	presente	22	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
7	BERTOZZI SIMONE	presente	23	MURANO BRUNORI STEFANO	assente
8	CAMPORESI LUIGI	presente	24	PAZZAGLIA FABIO	presente
9	CASADEI MARCO	presente	25	PETITTI EMMA	presente
10	CINGOLANI LILIANA	presente	26	PICCARI ENRICO	presente
11	DONATI SARA	presente	27	PICCARI VALERIA	presente
12	FRANCHINI CARLA	presente	28	PIRONI GIOVANNI	presente
13	FRATERNALI ABRAMO	presente	29	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
14	GALLO VINCENZO	presente	30	RENZI GIOENZO	presente
15	GALVANI SAVIO	presente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	GIUDICI ERALDO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

**Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 3**

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU). Approvazione del relativo regolamento comunale.

*Il Presidente del Consiglio su accordo del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto congiuntamente al punto 3 all'Ordine del Giorno così formulato: "Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2012".*

*Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Brasini, i Conss.: Moretti, Pazzaglia, Giudici, Arduini, l'Ass. Brasini, i Conss.: Giudici, Moretti, Cingolani, Galvani, Renzi, Casadei, Zoffoli, Pazzaglia, Mauro, Marcello, Agosta, Astolfi, Camporesi, Piccari, Franchini, Ravaglioli, Arduini e Renzi.*

*Nel corso degli interventi entra il Cons. Ravaglioli, escono i Conss.: Giudici, il Sindaco Gnassi e durante l'intervento del Cons. Renzi esce il Presidente del Consiglio Turci. Assume la presidenza il Vice Presidente Moretti: presenti n. 28 Consiglieri.*

*Intervengono quindi i Conss.: Mauro, Astolfi, Arduini.*

*Escono i Conss.: Franchini, Camporesi, Ravaglioli, Piccari Valeria, entrano i Cons.: Giudici e il Presidente del Consiglio Turci che riassume la presidenza.*

*Escono i Conss.: Casadei, Cingolani, Moretti, Marcello, Arduini, Pazzaglia, Giudici, Renzi e Mauro: presenti n. 17 Consiglieri.*

*Riprende la discussione ed intervengono l'Ass. Brasini e per dichiarazione di voto i Conss.: Pazzaglia, Giudici, Pazzaglia e Moretti.*

*Durante gli interventi entrano i Conss.: Camporesi, Arduini, Pazzaglia, Casadei, Renzi, Piccari Valeria, Mauro, Giudici, Moretti, Cingolani e Franchini: presenti n. 28 Consiglieri.*

*Il Presidente del Consiglio pone ora in votazione gli emendamenti presentati alla proposta deliberativa in oggetto che sono allegati parte integrante, riportati nell'allegato "C" nella loro formulazione.*

*Gli emendamenti vengono posti in votazione per appello nominale così come richiesto dal Cons. Pazzaglia.*

*La votazione dell'emendamento n. 1 del Consigliere Piccari Valeria, erroneamente votato dal Consiglio per appello nominale con il seguente risultato: 17 voti contrari (i Conss.: Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mazzocchi, Morolli, Petitti, Piccari Enrico, Pironi, Turci e Zoffoli) 8 favorevoli (i Conss.: Casadei, Cingolani, Giudici, Mauro, Moretti, Pazzaglia, Piccari Valeria e Renzi) e 3 astenuti (i Conss.: Arduini, Camporesi e Franchini), in quanto riferito alla proposta "Istituzione imposta di soggiorno, approvazione del relativo regolamento comunale", è da considerarsi nulla e sarà ripetuta al punto 6 dell'Ordine del Giorno relativo al corretto oggetto qui richiamato.*

*Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione singolarmente gli emendamenti:*

- n. 2 presentato alla proposta deliberativa in oggetto dai Conss.: Pazzaglia, Murano*

- Brunori, Moretti, Franchini (art. 5 aggiuntivo);*
- *nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 presentati dai Conss.: Moretti, Ravaglioli, Piccari, Cingolani, Mauro, Marcello, Giudici (art. 6bis aggiuntivi);*
  - *nn. 11 (art. 8 soppressivo) e 12 (art. 10 aggiuntivo) presentati dal Cons. Mauro.*

*Gli emendamenti vengono tutti respinti dal Consiglio, con votazione per appello nominale e con il medesimo risultato: 17 voti contrari (i Conss.: Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mazzocchi, Morolli, Petitti, Piccari Enrico, Pironi, Turci e Zoffoli), 11 favorevoli (i Conss.: Arduini, Camporesi, Casadei, Cingolani, Franchini, Giudici, Mauro, Moretti, Pazzaglia, Piccari Valeria e Renzi) e nessun astenuto, espressi dai n. 28 Consiglieri presenti.*

*Esperita la votazione degli emendamenti entra il Sindaco: presenti n. 29 (Sindaco Gnassi, i Conss.: Agosta, Allegrini, Angelini, Arduini Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Cingolani, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Pazzaglia, Petitti, Piccari Enrico, Piccari Valeria, Pironi, Renzi, Turci e Zoffoli).*

***Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.***

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha introdotto in via sperimentale l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015;
- l'imposta municipale propria (IMU) sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l'addizionale comunale all'irpef, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

RILEVATO che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre far riferimento al soprarichiamato art. 13 del D.L. 201/2011, agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 "in quanto compatibili" ed al D.Lgs. 504/92 "in quanto richiamato";

VISTO il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo di cui trattasi;

CONSIDERATO in particolare che per l'imposta municipale propria (IMU) con il c. 6, art. 14, del D.Lgs. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali, così come sancita dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, proposto per l'approvazione;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia ed al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, c. 16, della L. n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 29, c. 16-quater, del D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012, che ha differito per l'anno 2012 l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali al 30/06/2012;

RICHIAMATO altresì il c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 che prevede, tra l'altro, la possibilità per i comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine del 30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati che verranno comunicati dal Dipartimento delle finanze;

VISTI i pareri:

- favorevole espresso in data 16/05/2012 dal Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

- delle Commissioni Consiliari Permanenti I<sup>^</sup> e V<sup>^</sup> riunite in seduta congiunta in data 31.05.2012, 05.06.2012 e 07.06.2012;

DATO atto che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

*Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa;*

Esperita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato: 18 voti favorevoli (PD-Rimini per Rimini e FdS), 11 contrari (Mov 5 Stelle, Lega Nord, PdL, SEL) e nessun astenuto espressi dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco);

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), con effetto dal 01/01/2012, nel testo qui unito sotto la lettera "B";
- 2) di precisare che l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) decorre dal 2012 e fino al 2014, conseguentemente è fissata al 2015 l'applicazione a regime dell'imposta medesima;
- 3) di riservarsi la facoltà, nel caso si ritenga opportuno, di modificare il regolamento approvato con il presente atto, avvalendosi delle disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sulla base dei dati aggiornati che verranno comunicati dal

Dipartimento delle finanze;

4) di dare atto altresì che:

- sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

Con 18 voti favorevoli (PD-Rimini per Rimini e FdS), 11 contrari (Mov 5 Stelle, Lega Nord, PdL, SEL) e nessun astenuto espressi per alzata di mano dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco);

#### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 26 del 14/06/2012

**PRESIDENTE**

F.to TURCI DONATELLA

**SEGRETARIO GENERALE**

F.to LAURA CHIODARELLI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 21.06.2012.

Rimini li 21.06.2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Laura Chiodarelli



ALL. "A" delibera di G.C. n. 26 del 14.06.2012

**Comune di Rimini**

Direzione Risorse Finanziarie  
U.O. Tributi sugli Immobili e  
Federalismo municipale

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704643 - fax 0541 704170  
www.comune.rimini.it  
e-mail: tributi@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409P

### **RELAZIONE TECNICA**

L'anticipazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) è prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015.

La disciplina normativa dell'imposta municipale propria (IMU) trova il suo fondamento nel sopracitato art. 13 del D.L. 201/2011, negli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 "in quanto compatibili" e nel D.Lgs. 504/92 "in quanto richiamato".

Il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito in L. 26/04/2012, n. 44, ha apportato modifiche, anche sostanziali, alla disciplina IMU, pur confermando la potestà regolamentare prevista in capo ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Nella stesura del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu si è pertanto dovuto valutare, nel rispetto sia dei vincoli normativi che di bilancio, quali delle situazioni/agevolazioni, già in taluni casi previste ai fini ICI, potessero essere legittimamente disciplinate per il nuovo tributo.

In fase di prima applicazione del tributo, stante l'estrema incertezza sia in merito all'esercizio della potestà regolamentare, che dell'esigenza del rispetto dell'equilibrio di bilancio, si ritiene, cautelativamente, di esercitarla limitatamente alle facoltà e casistiche espressamente previste dalla normativa Imu. E' il caso ad esempio dell'assimilazione ad abitazione principale che è stata prevista per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari.

Consapevoli della difficile situazione economica in cui si trovano le famiglie ed aziende in questo particolare momento, si è cercato inoltre di ampliare, rispetto all'Ici in modo significativo, le agevolazioni a favore dei contribuenti che si trovano in condizione di temporanea situazione di difficoltà finanziaria. A riguardo, preme evidenziare la nuova disciplina prevista per il riconoscimento di maggiori dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento che si sostanzia in:

- accesso facilitato (richiesta di semplice dichiarazione di temporanea difficoltà economica)
- concessione di un numero maggiore di rate bimestrali (fino a 12)
- richiesta di fideiussione per importi superiori a € 26.000,00
- applicazione degli interessi al solo tasso legale

Da tutto ciò discende la proposta contenuta nel regolamento in oggetto che rappresenta strumento rappresentativo dell'esercizio di facoltà regolamentari di cui l'Ente intende avvalersi, mirato ad agevolare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Per le finalità fin qui esposte, si ravvisa la necessità di approvare il presente Regolamento comunale, con entrata in vigore dal 01/01/2012, entro il termine di approvazione del Bilancio anno 2012, riservandosi la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

**IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI  
E FEDERALISMO MUNICIPALE**

**D.ssa Ivana Manduchi**

**COMUNE DI RIMINI**  
**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 14.06.2012 (in vigore dal 01/01/2012)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 - Aree fabbricabili
- Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 4 - Soggetti assegnatari di alloggi

TITOLO II - AGEVOLAZIONI

- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili

TITOLO III – DICHIARAZIONI E CONTROLLI

- Art. 7 - Dichiarazioni
- Art. 8 - Attività di controllo
- Art. 9 - Accertamento con adesione

TITOLO IV – VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

- Art. 10 - Versamenti
- Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 12 - Rimborsi

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 13 - Entrata in vigore



# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 in quanto richiamate dalla normativa di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2**

#### **Aree fabbricabili**

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, non costituisce area fabbricabile il lotto che per le sue dimensioni o conformazione, e non essendo accorpabile ad altri lotti confinanti in quanto di proprietà di soggetti diversi, non consente di fatto la edificazione di alcun tipo di fabbricato. Non è considerato in ogni caso fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 100, salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione od autorizzazione edilizia.

L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

### **Art. 3**

#### **Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con provvedimento dell'amministrazione comunale possono essere determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

### **Art. 4**

#### **Soggetti assegnatari di alloggi**

Per le unità immobiliari di cooperativa edilizia non a proprietà indivisa assegnate ai soci anche in via provvisoria soggetto passivo d'imposta è il socio assegnatario.

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI**

### **Art. 5**

#### **Abitazione principale**

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Art. 6**

#### **Fabbricati inagibili o inabitabili**

Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'imposta municipale propria si intendono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e del vigente regolamento edilizio comunale.

A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata (in alternativa):

- 1) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- 2) mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000. Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

In ogni caso la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data dalla quale è stata

dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto 1) o è stata presentata la dichiarazione con la modalità prevista al punto 2).

### **TITOLO III**

#### **DICHIARAZIONI E CONTROLLI**

##### **Art. 7**

##### **Dichiarazioni**

Per gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011.

La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso invito; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata.

Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.

Se la dichiarazione, indirizzata al Comune di Rimini, viene erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

##### **Art. 8**

##### **Attività di controllo**

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal vigente regolamento generale delle entrate, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

L'amministrazione comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ufficio Tributi che ha partecipato a tale attività.

##### **Art. 9**

##### **Accertamento con adesione**

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 23/2011, si applica all'imposta municipale propria, in quanto compatibile, il vigente regolamento comunale sull'accertamento con adesione, definito secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997.

## **TITOLO IV**

### **VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI**

#### **Art. 10**

##### **Versamenti**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

Tuttavia non saranno sanzionati, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso:

- a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro;
- b) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 11**

##### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate in rate bimestrali, fino ad un massimo di dodici rate. Se l'importo dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento degli avvisi di accertamento in via ordinaria; sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 12**

##### **Rimborsi**

Il contribuente può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo comune per immobili ubicati in altro comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo, ove il contribuente ed il comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti e previa istanza presentata dal contribuente, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al comune stesso.

Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale delle entrate e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento delle somme medesime.

Non si dà luogo al rimborso quando l'importo dello stesso per imposta ed interessi non supera euro 12,00.

E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare secondo le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 13**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.